



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



OGGETTO: Articolo 25 comma 4 lett. c) LR 42/2017. Divieto temporaneo di pesca all'anguilla.

### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 "Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne" e in particolare l'art. 25 comma 4 lett. c) il quale dispone che con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI possono essere stabiliti divieti temporanei di pesca nel caso di eventi eccezionali che compromettono in maniera grave la conservazione della fauna ittica;

**Visto** il Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31/01/2023, il quale all'articolo 13 (Misure relative alla pesca all'anguilla) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, ma vieta la pesca sportiva all'anguilla per l'intero anno 2023 e la pesca professionale per sei mesi come misure di conservazione della specie;

**Visto** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 152580 del 13 marzo 2023 recante "Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie anguilla europea (*Anguilla anguilla*)", in vigore con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il quale dispone il divieto alla pesca sportiva per tutto il 2023 e alla pesca professionale dal 1/01/2023 al 30/06/2023 nelle acque dolci delle regioni che attuano il Piano nazionale di gestione dell'anguilla, tra le quali anche il Friuli Venezia Giulia;

**Considerato** che tali misure sono disposte al fine di massimizzare la quota di anguilla in migrazione verso i quartieri riproduttivi, constatata la drastica diminuzione della quantità di giovani anguille nella migrazione di ritorno;

**Visto** il Calendario di pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2023, approvato con proprio decreto 30/11/2022, n. 849/URAG ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 1.b che stabilisce il periodo di protezione dell'anguilla tra il 1 ottobre e il 31 marzo; l'art. 1.d concernente attrezzi e mezzi consentiti per la pesca; l'art. 2 che disciplina i limiti alle quantità di esemplari catturabili stabilendo che per ogni giornata sia possibile la cattura di due esemplari di anguilla; l'art. 3 che dispone un limite alle giornate di pesca stabilendo che in un mese non possano essere fruite più di due giornate con cattura di anguille; l'art. 4 che disciplina l'annotazione delle catture; l'art. 5 che stabilisce divieti e limitazioni nonché l'art. 15 riferito alle acque di ogni singolo collegio di pesca, con precisazioni riferite alla specie anguilla;

**Visto** l'art. 9 della legge regionale 08 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), abrogata, le cui disposizioni continuano a trovare applicazione ai sensi dell'art. 50, comma 11 della legge regionale 42/2017 e dispongono che:

- per ciascuna specie la cui cattura sia numericamente limitata dal calendario di pesca sportiva, al pescatore di mestiere non è consentita la cattura mensile di un numero di esemplari complessivamente superiore a quello pescabile in un mese da parte del pescatore sportivo;
- la pesca delle specie indicate nel calendario di pesca sportiva deve avvenire nel rispetto dei tempi e delle misure fissate annualmente con il calendario stesso;

**Dato atto** che il Calendario di pesca sportiva per l'anno 2023 fissa il limite quantitativo mensile di sedici catture di esemplari di anguilla per ciascun pescatore;

**Ritenuto** necessario disporre con il presente provvedimento, in conformità al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 152580 del 13 marzo 2023:

1) il divieto temporaneo di pesca sportiva dell'anguilla in tutte le acque interne dal 1 aprile al 30 settembre 2023, in aggiunta ai periodi di protezione della specie individuati dal Calendario di pesca sportiva per l'anno 2023;

2) il divieto temporaneo di pesca professionale dell'anguilla in tutte le acque interne nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2023, consentendone lo svolgimento nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 nel rispetto dei limiti quantitativi mensili di sedici catture previsti dal Calendario di pesca sportiva per l'anno 2023 per ciascun pescatore professionale;

**Dato atto** di aver conseguentemente coordinato con il presente decreto il testo del Calendario di pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2023, secondo quanto riportato nel documento che si allega sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

**Considerato** opportuno dare la massima divulgazione ai divieti di pesca dell'anguilla per l'anno 2023, disposti con il presente decreto, disponendone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ETPI [www.etpi.fvg.it](http://www.etpi.fvg.it), nella sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali" e anche sulla *home page* del sito e nelle sezioni tematiche dedicate alla pesca sportiva e alla pesca professionale;

## DECRETA

- 1) è disposto il divieto temporaneo di pesca sportiva dell'anguilla in tutte le acque interne dal 1 aprile al 30 settembre 2023, in aggiunta ai periodi di protezione della specie individuati dal Calendario di pesca sportiva per l'anno 2023;
- 2) è disposto il divieto temporaneo di pesca professionale dell'anguilla in tutte le acque interne nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2023, consentendone lo svolgimento nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 nel rispetto dei limiti quantitativi mensili di sedici catture previsti dal Calendario di pesca sportiva per l'anno 2023 per ciascun pescatore professionale;
- 3) i divieti di cui ai punti 1) e 2) sono subordinati all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 152580 del 13 marzo 2023 recante "Nuove disposizioni nazionali per la gestione della pesca della specie anguilla europea (*Anguilla anguilla*)". Qualora tale decreto dovesse entrare in vigore in data successiva a quella del 1 aprile, il divieto decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso;
- 4) di coordinare con i divieti di cui ai punti 1) e 2) del presente decreto il Calendario di pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia per l'anno 2023, secondo quanto riportato nel documento che si allega sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 5) di pubblicare il presente decreto, unitamente al suo allegato "A", sul sito web istituzionale dell'ente: [www.etpi.fvg.it](http://www.etpi.fvg.it).

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco MINIUSSI  
(documento sottoscritto con firma digitale)